

LVII.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Congedo — Annunzio e fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza — Presentazione di progetti di legge — Proposta dell'Ufficio centrale sul progetto di legge per modificazioni alla legge 30 dicembre 1894 sul Monte pensioni dei maestri elementari — votazione a scrutinio segreto — Rinvio della discussione dei disegni di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1899-900 » (N. 144); « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 145) — Discussione del progetto di legge: « Modificazione al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303 » (N. 139) — Parlano nella discussione generale i senatori Besozzi e Taverna, relatore, ed il ministro della guerra — Chiusura della discussione generale — Senza discussione si approvano i due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni all'articolo 33 della legge 21 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, 3 e 21 luglio 1902, n. 50, 247 e 303 » (N. 140) — Nella discussione generale il senatore Besozzi presenta una modificazione — Presentazione di progetti di legge — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Presentazione di progetti di legge — Ripresa della discussione — Presentazione di un nuovo testo del progetto di legge concordato fra il ministro della guerra e l'Ufficio centrale — Chiusura della discussione generale — Si approvano senza discussione i due articoli del nuovo progetto di legge — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazioni alla tabella n. XIV degli ufficiali del corpo veterinario militare, del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, modificato con leggi 7 luglio 1901 e 21 luglio 1902, n. 285 e 303 » (N. 141) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazione all'articolo 19 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, n. 247 e 303 » (N. 142) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 68 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, n. 247 e 303 » (N. 143) — Il senatore Besozzi presenta e svolge un ordine del giorno, approvato dal Senato, previa accettazione dei senatori Ricotti, Taverna e del ministro della guerra — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri delle finanze, della guerra, della marina, dell'interno.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Teti domanda un congedo di otto giorni per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, il congedo s'intende accordato.

Annunzio e fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza del Senato una interpellanza del senatore Vischi, diretta al ministro delle finanze, così concepita:

« Domando di interpellare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se, a completamento della recente Reale amnistia, presenterà al Parlamento un disegno di legge riguardante le tasse sulle successioni e sugli affari, a simiglianza delle disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 303 ».

Domando all'onorevole ministro delle finanze se accetta l'interpellanza e quando intenda rispondermi.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Sono agli ordini del Senato; però pregherei l'onorevole senatore Vischi a fissare per lo svolgimento di questa interpellanza una seduta da determinarsi dopo le ferie natalizie, perchè oggi e domani sono impegnato alla Camera.

VISCHI. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

Presentazione di progetti di legge.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Aumento di L. 300,000 al capitolo 39, « Servizi di pubblica beneficenza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Prego il Senato di volerlo dichiarare di urgenza perchè si tratta di mettere il Governo in grado di provvedere a necessità che hanno un carattere di urgenza stringentissima.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso per il suo esame alla Commissione di finanze.

Il signor ministro ha chiesto l'urgenza su questo disegno di legge. Se non si fanno osservazioni l'urgenza s'intende accordata.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo: « Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie ».

Prego il Senato di consentire che anche questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli uffici. L'onorevole ministro domanda che sia dichiarato di urgenza. Se non vi sono osservazioni l'urgenza s'intenderà accordata.

Proposta dell'Ufficio centrale sul progetto di legge per modificazioni alla legge 30 dicembre 1894 sul Monte Pensioni dei maestri elementari e votazione a scrutinio segreto del progetto stesso.

PRESIDENTE. Dovendosi ora, secondo l'ordine del giorno, procedere alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sul Monte pensioni dei maestri elementari, approvato nella seduta di ieri per alzata e seduta, do prima facoltà di parlare all'onorevole relatore per una comunicazione.

RICOTTI, *relatore*. Ieri, in fine della discussione del disegno di legge sul Monte pensioni, sulla proposta del senatore Cantoni fu aggiunto un articolo, il 9°, col quale si stabilisce che la nuova legge andrà in vigore al 1° gennaio 1903.

Nel coordinamento dei diversi articoli votati dal Senato, fu osservato che in conseguenza del nuovo articolo, introdotto nella legge, all'art. 50 così votato: « A partire dal giorno della attuazione della presente legge, agli insegnanti » ecc., a scanso d'ogni dubbio d'in-

interpretazione sarebbe opportuno sostituirvi: « A partire dal 1° gennaio 1903, agli insegnanti » ecc.

Propongo quindi al Senato, che prima di procedere alla votazione a scrutinio dell'intero disegno di legge, voglia approvare questa lieve modificazione all'art. 50.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del relatore, e cioè che l'art. 50 sia così modificato: « A partire dal 1° gennaio 1903 ». Il resto è identico.

Pongo ai voti questa modificazione. Coloro che intendono di approvarla sono pregati di alzarsi.

(Approvata).

Prego il senatore, segretario, Taverna, di voler procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Rinvio della discussione dei disegni di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1899-900 » (N. 144); « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione dei progetti di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1899-900 »; « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1900-901 ».

Debbo però avvertire il Senato che l'onorevole ministro del tesoro si trova infermo, e il suo sottosegretario è impegnato nell'altro ramo del Parlamento.

Per conseguenza rimanderemo la discussione di questi due progetti alla seduta di domani, giacchè prima della fine dell'anno devono essere assolutamente discussi ed approvati.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra approvato

con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303 » (N. 139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe a voler dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 139).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Besozzi.

BESOZZI. Onorevoli colleghi, se avessi l'abilità dell'eloquenza vorrei sciogliere un inno al corpo sanitario del nostro esercito. Che sia una necessità in tutti gli eserciti di avere un corpo sanitario abile, capace, non ho bisogno di ripeterlo qui, poichè l'ha detto benissimo il nostro collega, il relatore Taverna; ma io voglio aggiungere che speciali meriti ha il corpo sanitario dell'esercito italiano, il quale raccoglie vere illustrazioni mediche, chirurgiche e scientifiche; e non solo raccoglie tanti elementi di scienza ma raccoglie ancora in sé un'evidente disciplina militare, poichè per pochi che possono avere conoscenza dell'andamento del servizio sanitario nel nostro esercito, tutti dovrebbero riconoscere che tanto negli ospedali, quanto nei servizi presso i corpi l'esercizio medico viene escogitato con alta scienza e con encomiabile filantropia. Voi forse (meno quelli che militarono) non conoscete, nell'intimo, di possedere un corpo sanitario istruito e nello stesso tempo tipo di vero soldato; e poichè l'una cosa va per la mansione essenzialmente tecnica generale, l'altra invece va tutta ad incremento della disciplina. Si deve gran merito a chi ha dato sì perfetto indirizzo. Un buon capitano medico in un reggimento, è tutto; quel reggimento accampa, quel reggimento farà marce faticose, senza ritardatari non giustificati, in quel reggimento il soldato avrà sempre lo spirito morale alto, e questo io l'ho constatato

per avere comandato lungo tempo truppe, e quindi posso affermarlo con sicura ragione.

Ora questo nostro corpo sanitario, nei riguardi della carriera, si trova in condizioni infelicissime. Notate che ogni istituzione dell'esercito se ha il suo riscontro nella vita civile, riesce di elemento vitale per l'esercito, se non l'ha questo riscontro, l'istituzione non ha vita buona.

Ora, quale elemento più del corpo sanitario trova riscontro nella vita civile?

Questo dico, perchè bisogna considerare il corpo sanitario anche dal punto di vista della carriera paragonata alla civile. Pertanto, senza plagio, devo dire che il nostro ministro della guerra ha fatto benissimo a prendere in considerazione le condizioni infelici di carriera di questo benemerito corpo ed a provvedervi con la legge che ora vi presenta.

Pochi dati basteranno per indicarne le condizioni, e con essi intendo di dimostrare la ragione principale della presentazione del progetto di legge.

Le condizioni del corpo sanitario sono fatte attualmente tali che uomini a 40 anni di età con 18 di studio, e con 15 di servizio, sono ancora tenenti oppure appena promossi capitani, grado che è per loro il supremo, al quale possono aspirare, perchè dovendovi rimanere per 16 o 17 anni, raggiungeranno da capitani gli anni 53, limite fatale dell'età con cui si chiude per loro la carriera inferiore. Difatti, prendendo la statistica, il primo capitano che si trova ad essere promosso ora, è del 1886, ma poi nel 1887 ve ne sono 34, nel 1888 24 e nel 1889 19.

La cosa è molto grave e continuando in questo sistema si verrebbe a non aver più elementi per il Corpo sanitario militare, poichè nella vita civile troverebbero da impiegarsi meglio. Ormai i medici condotti hanno 4000 o 3500 lire e poi tutti gli altri proventi che vengono dalla loro professione, invece il Corpo sanitario militare ha pochi vantaggi dal lato pecuniario. Ma una questione essenziale da osservarsi è quella che se nelle carriere della fanteria, della cavalleria, si può ritenere che la media della carriera cessa da capitano, questo non si può ammettere nella carriera medica, data la situazione dell'inizio della carriera, la quale incomincia come sottotenente medico effettivo fra i 27 e 28 anni di

età in causa dei lunghi studi universitari, dell'anno d'allievo alla scuola d'applicazione di sanità militare e dell'anno di sottotenente di complemento.

Ora tutti voi sapete che per la fanteria e cavalleria la nomina a sottotenente varia invece fra i 20 e 22 anni; quindi la considerevole differenza fra gli ufficiali medici e quelli delle altre armi non permette di stabilire un termine di paragone nei gradi subalterni. E da quanto sopra ho detto risulta evidente la necessità di portare invece per gli ufficiali medici la media della carriera al grado di maggiore. E ritengo questa la ragione che ha informato il progetto presentato dall'onor. ministro della guerra. Infatti egli ha dovuto studiare la posizione di questi ufficiali quando vengono ad essere collocati in posizione ausiliaria nei riguardi del numero degli anni di servizio che avrebbero contato. I maggiori medici dovendo essere collocati in posizione ausiliaria secondo la legge a 56 anni, e l'assunzione in servizio incominciando dai 27 ai 28 anni, si può ritenere che il ristagno della carriera deve avere luogo nel grado di maggiore, perchè se avesse luogo in quello di capitano essi raggiungerebbero appena i 30 anni di servizio, e quelli soltanto a scelta potrebbero raggiungere il grado di maggiore.

Vedete come ciò sia grave e come sia necessario provvedere. Io potrei continuare molto su questo argomento per persuadervi, ma credo che sia inutile perchè questi dati sono già sufficienti. Invece esaminerò la questione sotto il punto di vista delle proporzionali graduatorie fra i gradi, poichè, a prima vista a voi si presenta questo fatto.

La tabella organica dà 4 generali; ora come mai si mettono ben 14 colonnelli? Ciò parrebbe soverchio. Realmente l'onor. relatore su questo ha già esposto chiaramente le ragioni, e le potete ritenere però esatte; vi posso dire che egli ha giudicato con esattezza il fabbisogno pel tempo di guerra in relazione a quello di pace e che risulta precisamente dalla tabella annessa alla memoria del ministro della guerra. Ma ad illustrare ancora la questione ritengo conveniente leggere le proporzioni fra i vari gradi come sono ora, e quali risulteranno col nuovo organico propostovi.

La proporzione tra i generali e i colonnelli

fin qui era di un quinto, adesso il ministro della guerra la viene a portare a 3.50; ora questa proporzione è sempre inferiore a qualunque delle altre armi; quella fra i colonnelli e tenenti-colonnelli col quadro attuale è di 1.86; invece con quello che presenta il ministro della guerra verrebbe alla metà, ed è giusto perchè si avvantaggerà.

I maggiori ed i tenenti colonnelli che avevano la proporzionale di 2,53 per l'aumento dei primi a 100 (mentre erano 71) sarà soltanto di 3.57, epperò dirò come si deve provvedere perchè qui la legge sarebbe difettosa.

I capitani medici coi maggiori che avevano una proporzionale di 3.97, ora portati i maggiori a 100 avranno soltanto il 2.80.

Ma se si vanno a consultare le tabelle organiche e i dati di fatto come sono oggi, troviamo che capitani, maggiori e tenenti colonnelli medici sono tutti più indietro delle altre armi.

Invero abbiamo:

capitani medici del 1886;

maggiori medici del 1895;

tenenti colonnelli medici del 1896.

Per contro i dati corrispondenti nella fanteria sono rispettivamente 1888, 1896, 1897.

Ora per un corpo scientifico che ha fatto studi, che rende così grandi servizi e che è eminentemente militare, e lo ha dimostrato nella campagna d'Africa nella quale gli ufficiali medici non hanno soltanto curati i feriti ma hanno combattuto, è doveroso che il Senato per esso trovi una buona soluzione e la troverà approvando questo progetto di legge.

Come ho detto sopra questo disegno di legge ha però un inconveniente, ed è quello della sproporzione fra i maggiori ed i tenenti colonnelli, questione che mi dà preoccupazione, ma di questo parlerò dopo.

Intanto esaminato in blocco vi sembrerà ancora che siavi una grande sproporzione fra i gradi superiori ed inferiori di fronte alla massa dei maggiori e dei capitani, e più specialmente nei riguardi fra i capitani e subalterni; ma a ciò rispondono già il ministro della guerra ed il relatore nelle rispettive loro relazioni.

Io affermerò soltanto che mi pare sufficiente il numero dei subalterni per mantenere l'avanzamento regolare in pace, mentre poi per i quadri di guerra coi numerosi ufficiali in con-

gedo e di complemento ve ne sarà anche ad esuberanza.

Tutti gli anni dall'università escono medici buonissimi ed anche esperti nelle cliniche discipline, quindi per i gradi subalterni non dovette preoccuparvi, ma dovette invece preoccuparvi di avere una massa di buoni capitani perchè questi sono necessari, indispensabili per mantenere la buona igiene o la disciplina nei corpi.

Per cui questa legge la chiamerei la legge necessaria per guarire il male del ritardato avanzamento dei capitani, e quindi un provvedimento identico a quello preso già per i tenenti di fanteria.

La questione che mi ha preoccupato, come ho detto più sopra, è questa: ogni modificazione che viene fatta ad una legge organica, quando questa è in sofferenza, ha dato luogo sempre ad inconvenienti; invero mentre si cerca rimediare da una parte si fa male dall'altra.

E qui osservo che coll'aver aumentato di 29 i maggiori avremo un arresto nel loro avanzamento per la sproporzione col grado di tenente colonnello, e quindi anche un arresto di carriera per effetto dei limiti di età. Questo è presto riconosciuto quando si ponga mente che abbiamo ancora:

4	maggiori con anzianità del 1895		
15	»	»	» 1896
23	»	»	» 1897
6	»	»	» 1898

Come fare per agevolare la carriera ai gradi superiori dei maggiori e quindi quella dei capitani a maggiori? Per me la sola valvola è quella d'aprire l'avanzamento esclusivamente a scelta dei maggiori a tenenti colonnelli.

Qui apro una parentesi, avendo scordato di dirvi che i nostri ufficiali medici tanto studiano e s'interessano e si immedesimano della necessità di tenere alto lo spirito e il morale del corpo sanitario e nello stesso aprire una carriera che molte sono sempre le domande per esami a scelta; ed infatti abbiamo dei risultati stupendi che fanno di ciò prova veramente splendida e che danno soddisfazione agli stessi esaminatori.

Con tanto buono elemento, troviamo dunque modo di risolvere questa questione; epperò nel pregarvi ad approvare il progetto presen-

tato dall'onor. ministro della guerra, vorrei che si aggiungesse una piccola modificazione che non va realmente annessa a questo progetto che stiamo discutendo, ma in quello che verrà poi circa l'avanzamento e che se non sbaglio porta il numero 140. L'aggiunta sarebbe questa. L'art. 40 della legge sull'avanzamento dice: « I tenenti-colonnelli sono nominati per anzianità fra i maggiori del rispettivo ruolo di anzianità », io aggiungerei « tranne quelli del corpo sanitario che dovranno essere promossi a scelta ». Questa è l'unica modificazione che io domando all'onor. ministro della guerra; dopo di che non ho che a ripetere quello che ho di già detto.

Approvate con tutta coscienza, o egregi colleghi, questo progetto di legge e farete un'opera buona e inneggerete al corpo sanitario del nostro esercito che merita onore e lode (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Taverna relatore.

TAVERNA, *relatore*. Ho ben poche cose da dire. Mi sento però in dovere di ringraziare vivamente il collega Besozzi dell'appoggio che ha dato a questo disegno di legge e delle parole cortesi che ha rivolto alla Commissione.

In quanto alla proposta che egli ha fatto di modificazione alla legge di avanzamento, l'Ufficio centrale l'accetta, ma questa proposta troverebbe la sua sede più opportuna nell'altro progetto di legge che verrà in discussione dopo il presente. Fin d'adesso però mi permetto di osservare una cosa, e cioè che l'Ufficio centrale della proposta del senatore Besozzi non vedrebbe un'assoluta necessità per questa ragione: noi con l'aumentare il numero dei maggiori medici col portarli a 100, rendiamo possibili ai capitani medici che hanno l'idoneità necessaria; di raggiungere questo grado per due modi; per anzianità o per scelta. Quelli per anzianità saranno presi dal limite di età, prima che essi possano presentarsi alla promozione a tenente colonnello. A tal grado arriveranno solo quei maggiori medici che avendo avuto due promozioni a scelta saranno abbastanza giovani per poter sopravvivere, militarmente parlando, agli altri e presentarsi alla promozione a tenente colonnello. Una terza scelta su questo personale sarebbe un di più. Del resto male non farebbe, per cui su ciò l'Ufficio centrale si rimette al-

l'onor. ministro. Mi permetta ora il Senato che io raccomandi vivamente l'accettazione del presente progetto di legge e lo preghi di considerare l'enorme importanza che ha assunto il servizio sanitario in guerra. I particolari del disegno di legge sono esposti nella relazione dell'Ufficio centrale, mi si conceda di presentare qualche considerazione d'ordine generale.

Anche nel passato gli eserciti dovevano soffrire più per le perdite prodotte dalle malattie che non per quelle prodotte dal fuoco del nemico.

Colle grandi masse degli eserciti attuali l'epidemie possono avere conseguenze gravissime; le agglomerazioni portate dagli enormi effettivi possono procurare delle perdite grandissime per tifo, vaiuolo, ecc.; ora l'esperienza ha dimostrato che con un buon servizio sanitario ed igienico, energico, e ben diretto, queste perdite portate dalle malattie si riducono moltissimo, possono anzi ridursi ad un minimo.

Nella guerra di Crimea l'esercito francese, su un effettivo di circa 310,000 uomini, mandati a più riprese in Oriente, perdetto negli ospedali 80,000 uomini per malattie, mentre che per conseguenza delle armi nemiche non ebbe che 10,000 morti negli ospedali. Se guardiamo la guerra italiana del '59, l'esercito austriaco perdetto 40,000 uomini per malattie e 5000 circa per effetto delle armi nemiche.

Ora vediamo nella guerra del 1870 che nell'esercito tedesco con un servizio sanitario energico e ben fatto, come era quello germanico, si ebbe per risultato che i morti durante la guerra per malattia, sopra un effettivo di 1 milione e 100,000 uomini che a varie riprese passò il confine francese, non furono che 15,000 circa, mentre ne perdetto circa 28,000 per effetto del fuoco. Come si vede qui segue una proporzione inversa, e ciò perchè l'esercito tedesco aveva un servizio sanitario ben diretto, e condotto da un personale distintissimo.

Ora, le perdite che vengono dal fuoco in guerra sono inevitabili, ma quelle che vengono invece dalle malattie si possono ridurre al minimo ed è dovere assoluto dello Stato di provvedervi. Si ha il diritto di domandare al paese il massimo sacrificio di vite quando ciò è indispensabile, ma tutto quello che si può evitare di perdite lo si deve evitare. E con un buon servizio sanitario, come ho già detto, si riducono

al minimo le perdite per effetto di malattie. Nella guerra del 1870 ci fu in Francia un' invasione abbastanza forte di vaiuolo nella popolazione. Ebbene, mercè le misure prese dal servizio sanitario tedesco, quel grande esercito non ebbe che 450 uomini morti di vaiuolo, mentre alcune statistiche francesi portano a 23,000 le perdite francesi in quella guerra per il vaiuolo; ecco cosa vuol dire un servizio sanitario ben fatto.

Un servizio sanitario efficace può risparmiare migliaia e migliaia di vite, ma ci vuole un personale energico, studioso e pieno di buona volontà. Il nostro lo è; ma per conservarlo tale, bisogna dargli una carriera che lo possa anche un po' allettare, che possa invogliare le persone di valore ad entrare e rimanere in questo corpo, altrimenti succederà che i migliori elementi si scoraggeranno, e in un bel momento se ne andranno a prendere una clientela borghese dove troveranno maggior considerazione e miglior ricompensa per la loro abilità.

È proprio una quistione di interesse generale da tutti i punti di vista. Noi portiamo in guerra un esercito di centinaia di migliaia di uomini, ma in grazia delle malattie possiamo correre il rischio di vedere gli effettivi diminuire di molto. Che cosa serve che in tempo di pace noi spendiamo ad istruire, a formare i soldati, se poi non prendiamo la massima cura per tenerli sani in tempo di guerra?

Da qui viene il sommo interesse di dedicare la massima cura, di esser ben penetrati della necessità di avere un buon servizio sanitario ben diretto ed organizzato in tempo di guerra, e per far questo ci vuole un buonissimo personale.

Darò un altro esempio: uno dei modi nelle guerre per cui si perdono molte vite è nel non arrivare a tempo a portare i soccorsi sul campo di battaglia ai feriti, e ricorderò che nella battaglia di Solferino, nel 1859, lo sgombrò dei feriti dal campo di battaglia durò vari giorni; dopo due giorni c'erano ancora dei feriti sul campo; lascio immaginare come arrivavano all'ambulanza! Nella guerra del 1870, in meno di 24 ore, dopo il combattimento, tutti i feriti eran raccolti e curati, ed anzi dagli studi che si fanno ora si vorrebbe riuscire allo stesso risultato in un tempo molto più breve.

Calcolando una perdita del 20 per cento dell'effettivo, si vuole studiare di avere i mezzi necessari di porta feriti, medici, ecc. per arrivare in sette od otto ore a ricoverare tutti i feriti nell'ambulanza per una prima medicazione. Dunque vedano quante vite si vengono a salvare e quindi ragione di più per avere un buon corpo sanitario. Questo disegno di legge gioverà assai al nostro e lo renderà sempre più atto a compiere la sua alta missione, perciò io non posso che raccomandare vivamente ai colleghi di voler dare suffragio favorevole al progetto di legge, e credo che ciò facendo il Senato compirà proprio un'opera buona, umanitaria e patriottica nello stesso tempo. (*Bene*).

BESOZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOZZI. Se per caso l'onorevole relatore della Commissione, e quindi la Commissione, credessero che io non abbia bene studiata anche la questione della promozione dei maggiori a tenenti-colonnelli, devo dire che il mio primo concetto sarebbe stato di aggiungere a quel comma: « traue quelli del corpo sanitario che dovessero essere promossi a scelta ed in seguito ad esame » appunto per non togliere l'idea che si voglia precludere ai maggiori l'avanzamento a tenente-colonnello.

Se non che, siccome questi ufficiali hanno già il mezzo di essere promossi da tenenti a capitano e da capitano a maggiore a scelta, non si potrebbe mettere un terzo esame a scelta e quindi bisogna lasciare la scelta realmente al dato di fatto di quello che fanno e di quello che sanno, ossia agli specchi caratteristici, alle note caratteristiche o proposte delle Commissioni di avanzamento.

Ora è da notarsi che il servizio di tenente-colonnello è differente da quello di maggiore, perchè, meno qualche eccezione, i tenenti-colonnelli sono direttori degli ospedali in sede di corpo d'armata e di divisione, almeno in generale. Invece il servizio dei maggiori è di capo-servizio, e quindi servizio realmente inferiore a quello che si richiede dal tenente-colonnello. Il maggiore è un capo-servizio in una delle varie sezioni dei servizi nell'ospedale, ma però deve già essere un provetto ufficiale medico.

Quindi (se ho ben capito) il concetto dell'onorevole collega Taverna, si può accettare di

sopprimere la questione della scelta per esame e lasciare solo la scelta per merito, come proposti, e su questo l'unico giudice può essere il ministro, il quale, date le prescrizioni attuali della nostra legge di avanzamento e le condizioni in cui si trova il corpo sanitario, può dire se conviene o non conviene. Pertanto io mantengo la mia prima proposta colla dizione: « Fatta eccezione per il corpo sanitario in cui tenenti-colonnelli sono nominati esclusivamente a scelta ».

TAVERNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, *relatore*. La Commissione non ha mai inteso di opporsi a questa proposta. Abbiamo detto che a noi non sembrava completamente necessaria quest'aggiunta. Ci sembrava che si raggiungesse lo stesso scopo tenendo le cose come sono; perchè la testa del ruolo dei maggiori verrebbe ad essere composta di individui che hanno subito due esami a scelta. Ma se il ministro l'accetta, noi non vi abbiamo nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Io potrei astenermi dal parlare, visto il suffragio ottenuto dal progetto in esame e l'autorevole appoggio del senatore Besozzi e dell'onorevole relatore.

Giova tuttavia che io esponga brevemente le ragioni principali che mi hanno indotto a presentare questo progetto di legge, sebbene già svolte nella relazione.

Due sono i motivi principali: ragioni di carriera e esigenze di servizio. Le ragioni di carriera si debbono tenere in considerazione se vogliamo reclutare il corpo sanitario con elementi di alta capacità scientifica, come è necessario per avere la garanzia che il corpo sanitario militare nell'esercizio delle sue funzioni dia tutto quel rendimento a favore dei soldati che noi abbiamo il diritto di esigere.

Alle esigenze di servizio è indispensabile soddisfare, e desse consigliano un determinato quadro graduale numerico se si vuole assicurare il buon funzionamento.

Le ragioni di carriera potrebbero da taluni mettersi in seconda linea, quando si volesse avere riguardo esclusivamente alle esigenze del

servizio. Se non che le due cose si conciliano, come risulta da quanto è esposto per numero, per gradi e per funzioni dal progetto di legge e dalla relazione.

Soprattutto importa di avere un aumento nel numero dei maggiori per poter soddisfare ai bisogni di pace ed al funzionamento delle direzioni in guerra. In tempo di pace essi possono trovare posto, sia negli ospedali quali capi riparto, sia nelle infermerie presidiarie quali direttori con attribuzioni che richiedono scienza ed esperienza.

Di ben maggiore importanza sono le funzioni ad essi, ed in generale a tutti gli ufficiali medici, affidate in tempo di guerra. Nei documenti in esame è chiaramente indicato l'impiego di tutti i gradi nel numero proposto.

Al quesito se le funzioni del maggiore non potrebbero essere disimpegnate da capitani, risponde la relazione stessa, la quale mette in luce l'opportunità che siano portati i maggiori al numero di 100 per corrispondere degnamente ed opportunamente ai servizi di ordine tecnico-militare in pace e soprattutto in guerra.

Codesto aumento è altresì consigliato da ragioni di carriera, poichè abbiamo il dovere di conferire a questi professionisti una posizione abbastanza soddisfacente, anche per attrarre al corpo sanitario militare delle vere capacità, le quali ne sarebbero distolte di fronte ai vantaggi e alle maggiori comodità per il libero esercizio della professione.

È evidente che se non mettiamo gli ufficiali medici in condizione di avere assicurata una posizione soddisfacente, e non si evita che essi si allontanino dalle file dell'esercito in gradi inferiori quali conseguenza dei limiti di età, essi non saranno attratti alla carriera militare.

La posizione attuale è veramente deplorabile e neppure è transitoria. Bisogna considerare che gli ufficiali medici entrano in carriera ad un'età relativamente avanzata a differenza degli ufficiali delle altre armi: abbiamo professionisti che usciti dalle Università entrano nella carriera medica-militare a 27 o 28 anni, se la loro carriera è troppo lenta nei gradi inferiori, essi non possono mai raggiungere il massimo della pensione; da ciò la conseguenza che buon numero di capitani-medici abbandonano il servizio attivo con assegni di pensione molto modesti e poca soddisfazione morale, mentre l'e-

esercito perde il frutto dalla intelligente esperienza da essi acquistata.

È possibile impiegare il numero ora richiesto di maggiori-medici? Non solo è possibile, ma è utile, come è chiara l'opportunità che il grado di maggiore costituisca l'apice della carriera della maggioranza degli ufficiali medici. Ai più elevati gradi debbono arrivare soltanto i migliori. La selezione per mezzo degli esami a scelta, che si fa tanto per i tenenti quanto per i capitani, permette appunto di mettere alla testa gli ufficiali medici migliori e permette altresì di arrestare quelli che non possono aspirare all'alta carriera medico-militare, pur facendo loro raggiungere un grado che soddisfa all'amor proprio di tutti; permette infine di conseguire una pensione modesta ma sufficiente.

Un'altra considerazione vale per stabilire i quadri in guisa che il posto di maggiore possa essere conseguito dai più. Mentre nelle armi così dette combattenti, la vera separazione di carriera si stabilisce fra il grado di capitano e quello di maggiore, poichè le funzioni di ufficiale superiore sono quelle che avviano all'alto comando, nella carriera medica si comincia ad esercitare le più elevate funzioni da tenente colonnello allorchè si assume la direzione di uno stabilimento. Le funzioni del maggiore-medico negli stabilimenti sono analoghe a quelle del capitano; sono sempre in sott'ordine anche per la parte professionale. Ne avviene di conseguenza che il grado di maggiore è punto di separazione di carriera. Onde l'aumento dei maggiori-medici è utile all'andamento del servizio e alla carriera ad un tempo.

Nel momento attuale poi noi ci troviamo con non pochi capitani che stanno toccando il limite di età, e per pochi di essi balena la speranza di raggiungere il grado di maggiore mentre contano 17 e potranno toccare quasi i 20 anni di grado.

Mi permetto pertanto di raccomandare alla benevolenza del Senato, il progetto proposto, il quale permetterà di accordare una carriera relativamente soddisfacente agli ufficiali medici, e presenterà qualche attrattiva ai professionisti di valore per entrare nel corpo sanitario; mentre assicurerà il buon funzionamento dell'importante servizio in tempo di pace e di guerra. Neppure le conseguenze finanziarie

potrebbero consigliare di non accogliere il progetto.

Nella relazione è dimostrato come il compenso delle maggiori spese lo si trova nella diminuzione del numero di ufficiali subalterni. Locchè si può fare senza inconvenienti perchè noi contiamo un numero considerevole di ufficiali medici di complemento, buoni professionisti, per i quali nessun maggiore aggravio pesa sul bilancio perchè essi già dopo la nomina devono prestare un anno di servizio. In conseguenza troviamo già nel corpo sanitario l'elemento che vale a sostituire i subalterni di carriera, il cui numero verrebbe diminuito.

Non avrei difficoltà di sorta ad accettare la proposta dell'onorevole Besozzi, di riservare esclusivamente all'avanzamento a scelta il grado di tenente colonnello medico; ma lo pregherei di volerla esclusivamente limitare alla frase « avanzamento a scelta », lasciando al ministro di definire il modo come questa scelta dovrà essere fatta. Non mi sembrerebbe opportuno stabilire un altro esame speciale, che già si fa da tenente a capitano e da capitano a maggiore: codeste ripetute prove bastano e permettono di mettere in testa al ruolo i migliori che hanno data prova di capacità superiore scientifica e pratica professionale. L'imporre un altro esame a scelta sembrerebbe ozioso ed anche umiliante per chi è arrivato a posizione gerarchica elevata. D'altra parte per effetto naturale dell'andamento della carriera, troveremo, come dissi, in testa i migliori: gli altri maggiori quasi tutti raggiunti dai limiti di età. Pertanto accetta la proposta dell'onorevole Besozzi...

BESOZZI. Per me è questione di principio.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Accetto la frase che « siano promossi a scelta ». Vuol dire che all'atto pratico non si tratterebbe di esame, e si costituirebbe una Commissione formata dal colonnello direttore di sanità e dai direttori degli ospedali del corpo di armata, la quale giudicherebbe. Questa sarebbe la soluzione più pratica che secondo me si presenterebbe. Poichè questo progetto di legge ebbe la fortuna di incontrare tanto favorevole accoglienza, sarebbe ozioso aggiungere altre parole e confido nell'alta benevolenza e sapienza del Senato, per la invocata approvazione nell'interesse supremo dell'esercito.

Ringrazio l'onorevole Besozzi e l'onorevole

relatore, il quale ultimo nella sua chiara relazione e nel discorso molto efficace pronunciato ha luminosamente dimostrato i grandi benefici di un buon ordinamento e funzionamento del corpo sanitario militare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo a quella degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303, sono arretrate le seguenti modificazioni:

1. Tabella n. 1 degli ufficiali dello stato maggiore generale:

a 3 maggiori generali medici, sostituire: 4 maggiori generali medici.

2. Tabella n. 11 degli ufficiali del corpo sanitario:

a 15 colonnelli medici, sostituire: 14 colonnelli medici;

a 71 maggiori medici, sostituire: 100 maggiori medici;

a 286 tenenti e sottotenenti medici, sostituire: 229 tenenti e sottotenenti medici.

(Approvato).

Art. 2.

Il passaggio all'organico stabilito dal precedente articolo per i subalterni medici avrà luogo gradualmente in corrispondenza delle vacanze che si faranno nel ruolo di dotti ufficiali.

(Approvato).

Questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: «Modificazioni all'art. 33 della legge 21 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificate con leggi 6 marzo 1898, 3 e 21 luglio 1902, n. 50, 247 e 303» (N. 140).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni all'articolo 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito, mo-

dificata con leggi 6 marzo 1898, 3 e 21 luglio 1902, n. 50, 247 e 303».

Do lettura dell'articolo unico del progetto modificato dall'Ufficio centrale.

Articolo unico.

All'art. 33 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, 3 e 21 luglio 1902, n. 50, 217 e 303, è apportata la seguente modificazione:

Dopo le parole «del corpo sanitario» aggiungere «del corpo veterinario, del corpo di commissariato e del corpo contabile».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Mi pare che qui sia il caso di parlare della proposta del senatore Besozzi che l'onorevole ministro della guerra e l'Ufficio centrale hanno dichiarato di accettare.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Non ho difficoltà, lo ripeto, di accettare la proposta del senatore Besozzi; ma faccio notare che nella relazione dell'Ufficio centrale s'iscrive un'altra modificazione; per la qual cosa pregherei l'onor. presidente di permettere che venga formulata un'altra redazione di questo progetto tenendo conto della proposta dell'onor. Besozzi.

PRESIDENTE. Sta bene. Sospenderemo allora per brevi momenti la discussione di questo progetto di legge, per dar tempo all'onor. ministro ed all'Ufficio centrale di formulare il testo del nuovo progetto di legge.

Presentazione di progetti di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Aumento temporaneo di giudici nel Tribunale civile e penale di Milano;

Proroga della facoltà al Governo di destinare gli uditori giudiziari ad esercitare le

funzioni di vice-pretore, dopo sei mesi di tirocinio.

Chiedo che questi disegni di legge sieno dichiarati d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro guardasigilli della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Il signor ministro domanda che questi progetti di legge siano dichiarati d'urgenza.

Se non si fanno osservazioni, questi progetti di legge sono dichiarati d'urgenza.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione sul progetto di legge discusso nella seduta di ieri.

Prego i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 30 dicembre 1894, sul Monte pensioni dei maestri elementari ».

Senatori votanti	87
Favorevoli	77
Contrari	10

Il Senato approva.

Presentazione di progetti di legge.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. A nome del mio collega il ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni per il richiamo sotto le armi della classe 1878 da iscriversi ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902;

Approvazione dell'assegnamento straordinario di 5,000,000 e 800,000 lire da iscriversi

nei bilanci dei Ministeri della guerra e marina per l'esercizio finanziario 1902-1903 per le spese della spedizione militare in Cina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno rinviati alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione del progetto di legge N. 140.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Ho concordato colla maggioranza della Commissione il testo, che ora leggerò, da sostituire all'articolo unico del progetto di legge N. 140 ora in discussione.

Il testo sarebbe il seguente:

Art. 1.

Al comma secondo dell'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito; modificata con leggi 6 marzo 1898, 3 e 21 luglio 1902, n. 50, 247 e 303, è apporata la seguente modificazione:

« È fatta eccezione per i maggiori del Corpo sanitario, del Corpo veterinario, del Corpo di commissariato e del Corpo contabile, i quali sono nominati, per tre quarti ad anzianità e per un quarto a scelta tra i capitani di ciascuno dei Corpi stessi, che per la loro sede di anzianità hanno raggiunto il primo quarto del ruolo organico dei capitani del Corpo, se trattasi dei Corpi sanitario e veterinario; il primo sesto, se trattasi dei Corpi di commissariato e contabile ».

Art. 2.

Al comma primo dell'art. 40 della stessa legge far seguire le seguenti parole:

« È fatta eccezione per il Corpo sanitario nel quale i tenenti colonnelli sono nominati esclusivamente a scelta ».

BEZZOZZI. Ma le disposizioni per il Corpo sanitario sono state modificate?

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Tutto ciò che riguarda il Corpo sanitario non è stato mutato. Si sono aggiunte alcune disposizioni

che riguardano il Corpo di commissariato e contabile. I tenenti colonnelli medici sono tutti nominati a scelta.

BESOZZI. Va benissimo. Allora accetto il testo concordato e ritiro la mia proposta di aggiunta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dei due nuovi articoli nel testo concordato fra l'Ufficio centrale ed il ministro della guerra, al quale ha pure aderito l'onorevole Besozzi che ha ritirato l'aggiunta proposta.

Li rileggo:

Art. 1.

Al comma secondo dell'art. 33 della legge 21 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, 3 e 21 luglio 1902, n. 50, 247 e 303, è apporata la seguente modificazione:

« È fatta eccezione per i maggiori del Corpo sanitario, del Corpo veterinario, del Corpo di commissariato e del Corpo contabile, i quali sono nominati, per tre quarti ad anzianità e per un quarto a scelta tra i capitani di ciascuno dei Corpi stessi, che per la loro sede di anzianità hanno raggiunto: il primo quarto del ruolo organico dei capitani del Corpo, se trattasi dei Corpi sanitario e veterinario, il primo sesto, se trattasi dei Corpi di commissariato e contabile ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Al comma primo dell'art. 40 della stessa legge far seguire le seguenti parole:

« È fatta eccezione per il Corpo sanitario nel quale i tenenti colonnelli sono nominati esclusivamente a scelta ».

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazioni alla tabella n. XIV degli ufficiali del Corpo veterinario militare, del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, modificato con leggi 7 luglio 1901 e 21 luglio 1902, n. 285 e 303 » (N. 141).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla tabella N. XIV degli ufficiali del Corpo veterinario militare, del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, modificato con leggi 7 luglio 1901 e 21 luglio 1902, n. 285 e 303 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Alla tabella n. XIV degli ufficiali del corpo veterinario militare, del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, modificato con leggi 7 luglio 1901, N. 285, e 21 luglio 1902, N. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a 10 maggiori veterinari, sostituire « 11 maggiori veterinari »;
- a 58 capitani veterinari, sostituire « 63 capitani veterinari »;
- a 112 subalterni veterinari, sostituire « 102 subalterni veterinari ».

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazione all'art. 19 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, n. 247 e 303 » (N. 142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione progetto di legge: « Modificazione al-

l'articolo 19 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, n. 247 e 303.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, 3 e 21 luglio 1902, n. 50, 247 e 303, è apportata la seguente modificazione:

Nell'art. 19 alle parole « alle guerre per l'unità e l'indipendenza d'Italia », sostituire le parole « ad una campagna di guerra ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Non facendosi osservazioni, la discussione è chiusa; e trattandosi di una legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Abrogazione dell'art. 68 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, n. 247 e 303 » (N. 143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge che porta per titolo: « Abrogazione dell'art. 68 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, n. 247 e 303 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

L'art. 68 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, 3 e 21 luglio 1902, numeri 50, 247, 303, è abrogato.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione ed approvazione di un ordine del giorno del senatore Besozzi.

BESOZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BESOZZI. Era mia intenzione a proposito delle modificazioni alla legge di avanzamento di presentare un ordine del giorno al ministro della guerra sull'articolo 25 della stessa legge. Quest'ordine del giorno sarebbe così concepito:

« Ritenuto che l'articolo 25 per l'avanzamento eccezionale a scelta per la legge sull'avanzamento del regio esercito 2 luglio 1896, n. 254, modificato dalla legge 6 marzo 1898, n. 50, non risponde come è formulato al criterio a cui il legislatore l'aveva ispirato, il Senato invita il ministro della guerra a studiarne la modificazione mettendolo in armonia con i criteri informativi per l'avanzamento ed i bisogni per la formazione di ottimi quadri ».

Illustrerò questa proposta con poche parole. Basta leggere la discussione avvenuta al Senato e i criteri dell'onor. senatore Ricotti che ha fatto la legge e che l'ha illustrata, per rendersi conto come la dizione dell'attuale art. 25 dia luogo a molte difficoltà nella sua applicazione per le varie Commissioni che debbono proporre l'avanzamento. Infatti secondo i criteri esposti dal Senato si diceva:

1° Promuovere gli studi superiori dei giovani ufficiali di maggiore ingegno e volontà mediante lievi vantaggi di carriera, tali da non perturbare soverchiamente il progresso della carriera di quelli che non vogliono o non possono scegliere questa via e si adattano a seguire quella della semplice anzianità;

2° Assicurare che il grado di generale si raggiungerà in tutte le armi in massima dai 55 ai 58 anni di età, con prevalenza di numero di quegli ufficiali che furono dalle diverse armi, scelte pel servizio del corpo di stato maggiore;

3° Permettere a taluni ufficiali, pochi però, i quali avranno goduto del beneficio nell'avanzamento contemplato dall'art. 25 possano che raggiungere anche in tempo di pace il grado di generale prima dei 50 anni di età.

Lo scopo particolare dell'avanzamento eccezionale a scelta è stato chiarito ancora dallo stesso legislatore nella discussione fatta in Senato col seguente concetto: Lo scopo, che si vuole raggiungere coll'art. 25 per l'avanzamento a scelta si è di limitare il numero dei promossi aumentandone notevolmente il guadagno di carriera; cosicchè senza danneggiare in modo sensibile l'avanzamento per anzianità della massa degli ufficiali, si abbia però il

mezzo di promuovere a generale, nella proporzione di un terzo ad un quarto del totale delle promozioni stesse, ufficiali scelti in età inferiore dei 50 anni, e gli altri due terzi o tre quarti con età dei 55 ai 58 anni come è prescritto dai limiti di età. Ora leggo l'art. 25: « È riservata al Ministero della guerra la facoltà di proporre secondo speciale relazione a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali di qualunque grado che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato, ovvero possiedono qualità militari così spiccate da potersi presumere fondatamente che la loro promozione ridonderà a beneficio dell'esercito e dello Stato ».

Ora da una parte talune Commissioni sono soverchiamente rigorose nelle loro proposte per il fatto della dizione stessa dell'articolo, dall'altra talune lo sono meno. Cosichè la Commissione cui incombe giudicare delle proposte non sempre può rispondere affermativamente anche per ufficiali i quali meriterebbero questa promozione. Questo è l'oggetto della mia proposta, e pregherei il ministro della guerra di volerla prendere in considerazione. Io sono persuaso che lo stesso senatore Ricotti, il quale ha redatta questa legge, riconoscerà la giustezza di quanto io richiedo.

RICOTTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Mi associo ben volentieri all'ordine del giorno proposto dal senatore Besozzi, perchè, se approvato, darà occasione al Senato di discutere una questione militare di grandissima importanza quale è quella degli avanzamenti straordinari a scelta indicati nell'art. 25 dell'attuale legge d'avanzamento per l'esercito.

Io divido le idee espresse dal senatore Besozzi sulla necessità, per il bene dell'esercito preso nel suo complesso, di dare efficacia all'art. 25 della legge d'avanzamento, ma ritengo che per raggiungere questo alto obiettivo, non basterà cambiare qualche parola nel testo attuale del ricordato articolo.

Nella mia lunga carriera militare ho dovuto persuadermi che le Commissioni militari sono in massima contrario alle proposte d'avanzamento a scelta, e quando per legge, per regolamento o per invito del ministro, sono ob-

bligate a fare di queste proposte, la scelta cade quasi sempre sopra gli ufficiali più anziani.

Con questo sistema applicato ai casi d'avanzamento a scelta eccezionale previsto dall'articolo 25 non si raggiungerà certamente l'obiettivo che si era proposto il legislatore nel proporre questo articolo all'approvazione del Parlamento.

Temo che una nuova e più precisa redazione dell'art. 25 non basterà a vincere l'abituale resistenza delle Commissioni militari a proporre pochissime ma efficaci promozioni eccezionali a scelta.

Forse il solo modo di raggiungere l'obiettivo sarebbe quello di prescrivere per legge che ogni anno le Commissioni d'avanzamento dovessero proporre pochissimi avanzamenti eccezionali a scelta per ogni grado, ma la scelta dovesse cadere sopra gli ufficiali della seconda metà, od anche dell'ultimo terzo del ruolo d'anzianità.

In questo modo i prescelti, essendo pochissimi per numero, non recherebbero danno sensibile nella carriera della massa degli altri ufficiali che procedano per turno d'anzianità, e colla scelta eccezionale, ripetuta occorrendo in due o tre gradi successivi, potrebbero guadagnare 8, 10 od anche 12 anni nella loro carriera e raggiungere in età relativamente giovane i più alti gradi della gerarchia militare.

Non ho grande fiducia che queste mie idee siano approvate, ma in ogni modo mi riservo di sostenerle qualora venisse in discussione la riforma dell'art. 25 provocata dall'ordine del giorno Besozzi.

BESOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOZZI. Ringrazio sentitamente l'onor. Ricotti e mio illustre papà generale (*Si ride*).

Posso assicurarlo che quello che ho detto è la verità, cioè che ci siamo trovati in Commissioni a dover dismettere il pensiero di proporre o di promuovere degli ufficiali che certamente meritavano questa speciale promozione a scelta e ciò perchè dovendo stare alla lettera della dizione dell'art. 25, coscienziosamente non si poteva farlo. Quindi siccome so quanto amore il generale Ricotti porta all'esercito e lo porterà sempre finchè avrà vita, e sia per lui lunga, così nel ringraziarlo di aver accettato l'ordine del giorno, mi auguro voglia portare tutti i suoi

lumi, di cui noi suoi allievi abbiamo bisogno, per tradurre in atto la mia proposta.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Accolgo quest'ordine del giorno perchè delle promozioni a scelta sono stato sempre caldo fautore.

L'onor. Besozzi, che ha fatto testè parte della Commissione centrale di avanzamento, sa che io ho emanato una circolare apposita per raccomandare di estendere l'applicazione delle promozioni eccezionali a scelta, e che a quella circolare andava annessa una memoria nella quale si riportavano le autorevolissime parole pronunciate dal senatore Ricotti in appoggio della legge di avanzamento del 1896 da lui presentata.

È appunto ispirandomi a quelle aeree idee che davano il concetto al quale dovevano ispirarsi le promozioni eccezionali a scelta, che ho raccomandato ai Corpi di far proposte e alla Commissione centrale di esaminarle con una certa larghezza, affine di ottenere lo scopo a cui accenna l'onorevole senatore Ricotti, di favorire cioè ufficiali di eccezionale levatura che possano raggiungere in età ancora giovane gradi elevati ed aspirare all'alta carriera.

Ma i risultati sperati furono ben limitati. Sento pertanto l'opportunità ed accetto di buon grado l'ordine del giorno che risponde alle mie idee.

Coll'occasione mi riservo di proporre qualche modificazione anche nella proporzione degli avanzamenti a scelta in relazione ai ruoli di ciascuna arma e corpo.

BESOZZI. Ringrazio il ministro e accetto anche la sua proposta che riguarda il futuro.

TAVERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, *relatore*. A nome degli Uffici centrali che hanno riferito sui cinque progetti militari oggi discussi, dichiaro di non aver nulla da opporre all'approvazione dell'ordine del giorno proposto dal senatore Besozzi, tanto più che il ministro della guerra ha già dichiarato di accettarlo.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'ordine del giorno del senatore Besozzi:

« Il Senato, ritenuto che l'art. 25 per l'avanzamento eccezionale a scelta della legge sull'avanzamento nel R. esercito del 2 luglio 1896, n. 251, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, non risponde, come è formalato, al criterio a cui il legislatore l'aveva ispirato, invita il ministro della guerra a studiarne la modificazione, mettendolo in armonia ai criteri informativi per l'avanzamento e bisogni per la formazione di ottimi quadri ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei cinque disegni di legge che sono stati testè approvati per alzata o seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303:

Senatori votanti	70
Favorevoli	63
Contrari	7

Il Senato approva.

Modificazioni all'art. 38 della legge 21 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. eser-

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1902

cito, modificata con leggi 6 marzo 1898, 3 e 21 luglio 1902, n. 50, 247 e 303:

Senatori votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazioni alla tabella n. XIV degli ufficiali del Corpo veterinario militare, del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, modificato con leggi 7 luglio 1901 e 21 luglio 1902, n. 285 e 303:

Senatori votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	3
Astenuto	1

Il Senato approva.

Modificazione all'art. 19 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, n. 247 e 303:

Votanti	72
Favorevoli	66
Contrari	5
Astenuti	1

Il Senato approva.

Abrogazione dell'art. 63 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, n. 247 e 303:

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 144);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 145);

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolazioni fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione (N. 152 - *urgenza*);

Convenzione monetaria addizionale sottoscritta a Parigi il 15 novembre 1902 n. 153 - *urgenza*);

Disposizioni relative alla proclamazione dei consiglieri comunali e provinciali ed alla rinnovazione ordinaria dei Consigli comunali e provinciali (N. 146);

Aggiunta agli art. 56 e 93 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898 relativi all'epoca delle elezioni comunali in alcuni comuni (N. 25);

Ruolo organico del personale del Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 150 - *urgenza*);

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro (N. 149).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 24 dicembre 1902 (ore 18).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche